



ISTITUTO COMPRENSIVO "F.LLI CERVI"

Sede direzione Via Monte Generoso,5

1. 20812 LIMBIATE (MB) - Tel. 0299097421- 029960677

C.F. 91132080150COD.MIN. MBIC8GA00A cod. univoco **UF5AEK**

MBIC8GA00A@istruzione.it - MBIC8GA00A@pec.istruzione.it - sito: www.iccervilimbiate.gov.it



Circolare n. 70

Limbiate, 04/06/2024

Ai genitori degli alunni di classe terza scuola Secondaria di I Grado

Ai docenti scuola Secondaria di I Grado

Atti

Sito web

Oggetto: CRITERI ASSEGNAZIONE VOTO DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ESAME DI STATO I CICLO DI ISTRUZIONE

QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

Lo svolgimento dell'Esame Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione è regolato da una dettagliata normativa di cui sono elencati i principali riferimenti:

- LEGGE 13 LUGLIO, n. 107, contenente la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, n. 62, norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della Legge 13 luglio 2015, n. 107;
- D.M. 3 OTTOBRE 2017, n. 741, concernente l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- D.M. 3 OTTOBRE 2017, n. 742, concernente le modalità per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione e i modelli nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado;
- CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, n. 1865: indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione;
- NOTA INFORMATIVA MIM 07 febbraio 2023 n. 4155, concernente l'Esame di Stato conclusivo del I° ciclo di istruzione;
- DELIBERA del Collegio dei Docenti di ordine - scuola Secondaria di I grado - del 16 maggio 2023 n. 2.

Come stabilito nell'articolo 6 del decreto legislativo 62 del 2017, così come richiamato nella Nota informativa n. 4155 del 07 febbraio 2023 del MIM, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;

c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi. La valutazione dell'ammissione dell'alunno/a è il risultato di un processo valutativo, effettuato collegialmente dal Consiglio di Classe e comprensivo dei livelli raggiunti negli apprendimenti disciplinari a conclusione del percorso scolastico triennale.

Nel rispetto del quadro normativo di riferimento e dei criteri deliberati dal Collegio docenti, il Consiglio di Classe formula il voto di ammissione/non ammissione all'Esame di Stato eseguendo una media ponderata così formulata:

1. la media dei voti del primo anno 30%
2. la media dei voti del secondo anno 30%
3. la media dei voti del terzo anno 40%

Il voto di ammissione assume un peso significativo ai fini del calcolo del voto finale dell'esame che deriverà, quindi, dalla media arrotondata all'unità superiore (per frazioni pari o superiori a 0,5) tra il voto di ammissione e la media non arrotondata dei voti delle prove e del colloquio. Si ricorda che, in base al D.M. n.741/2017 (art. 2, c. 4), il voto di ammissione può anche essere inferiore a sei decimi, senza utilizzare frazioni decimali e che la media va calcolata escludendo dal calcolo della media stessa il giudizio di IRC o attività alternativa all'IRC e il giudizio di comportamento.

Per gli alunni che si sono distinti in particolari attività (sport, arte, certificazioni linguistiche, ...) il Consiglio di Classe potrà attribuire, a suo insindacabile giudizio, un bonus (punteggio aggiuntivo fino ad un massimo di 0,5 punti) nella fase di formulazione del voto di ammissione.

Il Dirigente Scolastico

Prof. ssa Maria Giuseppa Bizzarro

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
Cartaceo e la firma autografa